

e-mail: sindacatofis@tiscalinet.it

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Anno XXVI - Nuova Serie - N. 1 - 2 - Gennaio - Febbraio 2002

La squadra vince

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in un secondo momento il d.d.l. riguardante la riforma degli ordinamenti scolastici che dopo una prima riunione ne aveva sospeso l'esame poiché il testo non era stato sufficientemente concordato con gli altri partiti della maggioranza (AN - CCD-CDU - LEGA NORD). Quanto è accaduto è la conferma che da soli si percorre poca strada.

Finalmente è stato premiato il gioco di squadra, ne è scaturito un provvedimento emendabile ma sicuramente si è voltata pagina. Molte le novità che si preannunciano nella legge delega, a cominciare dal potenziamento dello studio delle lingue della Comunità (una prima già curriculare nelle elementari ed una seconda nelle medie). I due percorsi scolastici di pari "dignità" previsti dopo la 3° media con la possibilità di passaggio da uno all'altro (tramite verifiche) e la riqualificazione dell'istruzione professionale raccordata con il mondo del lavoro (sono previste esperienze presso le aziende) e un'altro dato acquisito. Nell'emettere i decreti attuativi riteniamo che il pericolo maggiore sia rappresentato da una cultura ispirata a fattispecie estranee al mondo della scuola che esaltino ed esasperino dinamiche legate all'efficienza e alla managerialità. Sarà sicuramente una scuola nuova nella quale dovranno riconoscersi sostanzialmente tutti. E' questa la scommessa da vincere.

Graduatorie permanenti

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Concorsi) n. 14 del 19 febbraio 2002 è stato pubblicato il decreto direttoriale del 12 febbraio che riapre i termini (30 gg) per chiedere l'inserimento nelle sopraccitate graduatorie. Errata la valutazione politica concretizzata nel Decreto Ministeriale a firma del sottosegretario Aprea sulla ipervalutazione (30 punti) del titolo abilitante conseguito presso le scuole di specializzazione universitarie (S.S.I.S.), anche in considerazione che il servizio scolastico viene valutato (non poteva essere diversamente) pur se prestato in costanza della frequenza al corso biennale.

WWW.FAISCUOLA.IT - Tel. 063297708 - Fax 063297703

II FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO PER I GIOVANI

Da sempre il FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano dedica un'attenzione particolare ai giovani e al mondo della scuola offrendo ogni anno a studenti e insegnanti mille stimoli per lo studio del nostro meraviglioso patrimonio artistico e naturalistico; per insegnare alle generazioni di domani ad amare e tutelare i capolavori di ieri. Salvare, restare e aprire al pubblico castelli, ville, dimore, collezioni d'arte, giardini e aree naturali nei luoghi più belli d'Italia; questa infatti, la missione del FAI dal 1975.

Il Progetto percorsi didattici appositamente studiati prevede di affrontare ogni anno scolastico un tema diverso ispirato ad una delle proprietà del FAI; questo primo anno è dedicato "Alla scoperta dei castelli", seguiranno "Arte contemporanea", "Viaggi nel tempo", "Armi e guerrieri del Medioevo".

L'argomento proposto diviene così il filo conduttore per proporre libri, siti, giochi, visite virtuali possibilità di approfondimento, attività pratiche; Inoltre la possibilità di arricchire l'esperienza didattica direttamente sul campo con una visita ad un castello del FAI.

Cliccando inoltre sul "Settore Scuola FAI", è possibile collegarsi direttamente al sito www.fondoambiente.it per avere informazioni.



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare

CCD - CDU

Ufficio Stampa

CAMERA DEI DEPUTATI
COMUNICATO STAMPA

SCUOLA CCD-CDU: "RIFORMA MIGLIORE GRAZIE A NOSTRE MODIFICHE. LA DELEGA E' UN TORTO AL PARLAMENTO"

"Il testo della proposta di riforma del ministro Moratti accoglie le modifiche che il CCD-CDU ha chiesto di contenimento dell'anticipo della scolarità, di distinzione tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, di rinnovamento dell'attuale scuola media, di quinquennalità della scuola secondaria di secondo grado". Lo sostengono in una nota il presidente del gruppo CCD-CDU, di Montecitorio, On. Luca Volontè e il responsabile del settore scuola del CCD-CDU, Beniamino Brocca.

"E' evidente - prosegue il comunicato - che questo risultato cancella l'ipotesi elaborata dal gruppo ristretto presieduto dal prof. Bertagna il quale aveva prefigurato uno schema di riforma che era la brutta copia di quella attuata dal ministro Berlinguer del quale egli è stato collaboratore e coordinatore delle sue iniziative".

"Abbiamo apprezzato - aggiunge On. Volontè e Brocca - lo sforzo del ministro teso a convincere tutti i partiti della maggioranza che le nostre istanze erano motivate e migliorative delle ipotesi di riforma. Respingiamo al mittente le deplorabili accuse, peraltro contraddittorie, di "catto-comunismo" e di "conservatorismo" a noi rivolte da parte di esponenti della maggioranza".

"La prova della nostra volontà di cambiamento - continua la nota - sta nel raggiungimento del riordino complessivo del percorso di istruzione, in particolare, della scuola secondaria di primo e di secondo grado e nell'apprestamento del sistema dei licei accanto al sistema della formazione professionale, unica e vera rivoluzione di questa riforma.

Ora si impone il duplice dovere di fornire una spiegazione corretta delle scelte contenute nel progetto e di ricercare un più vasto consenso in Parlamento e nel Paese.

Ed è soprattutto per questo che il CCD-CDU era contrario al provvedimento di delega e vede la decisione del Governo come un torto fatto al Parlamento"

Roma, 1 febbraio 2002

LA NUOVA SCUOLA

"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale".

ARTICOLO 1

Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato a emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per la Funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
- d) della valorizzazione professionale del personale docente;
- e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata);
- h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e gli articoli 4 e 5 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

(continua in seconda pagina)

FIS Federazione Italiana Scuola

Pubblichiamo una lettera inviata dalla Segreteria Generale al Ministro della Funzione Pubblica On. Franco Frattini ed una memoria lasciata - dopo l'audizione - alla VII Commissione della Camera dei Deputati. (pagina 4)

Concorsi a Preside

Nella prima decade di marzo usciranno le relative ordinanze ministeriali. E' prevista una sessione speciale con una riserva di posti per i Presidi che hanno svolto l'incarico di dirigente per almeno tre anni. Dopo un corso di formazione gli aspiranti sosterranno una prova scritta ed una prova orale. Al concorso ordinario potranno partecipare tutti i docenti laureati con un minimo di sette anni di servizio nel ruolo.

adilt

Associazione Docenti Italiani Lingua Tedesca

Comunicato stampa

La presidenza dell'ADILT rende noto a tutti i propri dirigenti che l'ufficio V della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del Ministero con la comunicazione di servizio prot. 2368 dell'11 febbraio 2002 avente come oggetto "Protocollo d'intesa tra M.I.U.R. e associazioni professionali di lingue straniere" ha diramato le istituzioni per la prosecuzione del progetto di formazione in servizio condotto secondo modalità di ricerca per l'anno scolastico 2001/2002. Alla nota sono allegati gli elenchi dei formatori di lingua tedesca per conto dell'ADILT.

A.E.S.P.I. (Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante)

"Passi avanti di una riforma difficile"

(Il documento elaborato a pagina 4)

Delega al Governo

(continuazione da pagina 1)

ARTICOLO 2

Sistema educativo di istruzione e di formazione.

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare la capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'insegnamento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della conoscenza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone la situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e assicurando un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Ferma restano la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e i due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare e assicura l'orientamento e il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità e ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabe-

tizzazione nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, organizzazione e accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo, cura la dimensione sistematica delle discipline, sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle proprie attitudini e vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione, e il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e di un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi, i licei si concludono con un esame di stato, il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la conseguenza regionale in materia di formazione e di istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli assistenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione e tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale, consentono di sostenere l'esame di Stato utile anche ai fini degli accessi all'università e alla formazione artistica, musicale e coreutica previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere l'esame di stato anche senza tale frequenza come privatista;

i) è aperta e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare al sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa,

mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

ARTICOLO 3

Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione e la certificazione delle competenze da esse acquisite sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione l'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;

c) l'esame di stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema di istruzione sulla base degli obiettivi specifiche di apprendimento del corso in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

ARTICOLO 4

Alternanza scuola lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i concorsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro si provvede con l'apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il ministro dell'Attività Produttive entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentate dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi generi del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per l'impresa e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

ARTICOLO 5

Formazione degli insegnanti

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 6, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfaccoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti e di cui alla lettera a); i decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap: la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari individuali per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati verificata dagli Atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a) ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,

sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

ARTICOLO 6

Disposizioni finali ed attuative

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline ed alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'atto dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

3. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003 analogamente possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003; le ulteriori anticipazioni fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1 lettere e) f) sono previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 sulla base delle risultanze europee dell'applicazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati in 12.231 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e 66.498 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002/2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

5. All'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamento da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.

6. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.

7. Con periodicità annuale il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed il ministero dell'Economia e delle finanze, procedono sulla verifica degli oneri effettivamente sostenuti in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente il bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con i propri decreti le occorrenti variazioni.

9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.

Il Novecento e la Storia

Tremaglia visita il Sacratio e proporrà al ministro Moratti di inserirlo tra le mete di gite scolastiche.

“Parliamo di El Alamein agli studenti”



Questa volta l'occasione per una puntualizzazione della storia ci viene offerta dalle dichiarazioni che il ministro Mirko Tremaglia ha rilasciato in Egitto in occasione del pellegrinaggio al Sacratio di El Alamein e alla visita ai cimiteri di guerra tedesco, inglese, greco e degli Ascarì dove sono sepolti migliaia e migliaia di giovani che hanno perso la vita in quella che il ministro ha definito "la battaglia delle battaglie".

Ad alcuni giornalisti (provocatori?) che gli chiedevano se sarebbe stato meglio vincere o perdere quella battaglia, il ministro ha avuto "l'ardire" di affermare che "sarebbe stato meglio vincerla e, al di là dei tanti se e ma, l'importante è rendere omaggio ai caduti che con il loro splendido comportamento hanno assolto in modo eccezionale ad un preciso dovere". Naturalmente tale affermazioni hanno suscitato

"scandalo" e non sono piaciute alla sinistra, che non ha perso l'occasione di tacere e tramite alcuni deputati diessini, ha presentato interrogazioni parlamentari al governo e al vice presidente del consiglio.

Ben ha fatto il ministro Tremaglia a replicare con ironia "scopro cose un po' strane: che chi va volontario in una guerra per compiere il proprio dovere, chi compie atti di eroismo in una guerra, chi muore, in realtà lo dovrebbe fare non per vincere ma per perdere "se così fosse", aggiunge, "vorrebbe dire che tutti gli atti di eroismo compiuti nella storia dell'umanità sono condannabili perché fatti con l'intento di vincere le battaglie Per il resto sono solo volgari speculazioni e basse polemiche che rispedisco al mittente. A cominciare dalle accuse di "revisionismo storico". Tutte accuse veramente assurde e senza senso".

Da parte nostra vogliamo solo aggiungere che quando il ministro Berlinguer aveva proposto di approfondire la storia del novecento era evidente che tale iniziativa veniva rivolta soprattutto a colmare una grave lacuna all'interno della propria famiglia politica.

Coordinamento Adriatico

Via Santo Stefano, 16 - 40125 Bologna - Tel. 051/231032 - Fax 051/265850

PROGETTO ARIETE "ARIES"

In vista dell'approssimarsi del "Giorno della Memoria" 27 gennaio - istituito con legge n. 211/2000 in ricordo della data di abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz per ricordare gli internati nei campi di concentramento nazisti e perché nelle scuole di ogni ordine e grado siano sollecitati momenti di riflessione su quegli eventi "affinché non debbano più ripetersi", si rende noto che si è costituito in Rimini, il 24 novembre 2001, un comitato di cittadini che ritiene che quel giorno e quell'avvenimento debbano diventare "giorno della memoria" anche delle vittime di tutti gli altri campi di concentramento in qualunque altra parte del mondo siano stati costruiti e simbolo di ogni violenza razziale, ideologica o politica.

Il neocostituito Comitato (Comitato Progetto Ariete "Aries" - Associazione Ricerche Iconografiche e Storiche - Presidente Onorario Prof. Amedeo Montemaggi; Presidente, Col. Enzo Felicione, Presidente dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, Sezione di Rimini) che raccoglie l'adesione di professionisti, studiosi, storici, rappresentanti di Associazioni culturali e d'Arma, nonché semplici cittadini ha per principale scopo statutario quello di interloquire con le Istituzioni locali, politiche e scolastiche perché sia riaffermato il principio che non devono esistere distinzioni tra vittime di tali violenze e si propone altresì di promuovere studi o conferenze in ambito studentesco, ed eventualmente di attivarsi presso le Istituzioni affinché siano istituite borse di studio per componimenti ed elaborati nell'esclusivo ambito della più rigorosa ricerca storica. Il Comitato ha già preso concrete iniziative indirizzando un appello in tal senso al Presidente della Repubblica ed al Ministero della Pubblica Istruzione, nonché un invito a tutti i Presidi degli Istituti scolastici medi e superiori del Circondario ed al Provveditorato affinché il Giorno della Memoria venga celebrato, nelle scuole, come il Giorno di una memoria collettiva e condivisa, proprio perché non si possano

ripetere mai più tali efferatezze, qualunque sia la loro matrice.

Su iniziativa del Comitato sono state ricordate nel corso di una funzione religiosa svoltasi nella Basilica di Santo Stefano in Bologna Domenica, 27 gennaio, tutte le vittime dei campi di concentramento, senza alcuna distinzione.

Città di Zara

Il conferimento della medaglia d'oro al valore militare al gonfalone dell'ultima amministrazione italiana di Zara, duramente censurato da Zagabria perché si tratterebbe di un'onoreficanza concessa ad una città fascista è stato, come è noto "congelato" dal Presidente Ciampi e le autorità croate si dicono fiduciose che tale congelamento significhi in realtà revoca dall'assegnazione della medaglia stessa, che ha generato "incertezza e inquietudine" nella cittadinanza dell'odierna Zara (Zadar).

E' forse il caso di ricordare che il gonfalone di Zara non è fascista, in quanto risale al 1385 ed è stato l'emblema della città, per 400 anni con la Repubblica di Venezia, per 110 anni sotto l'Austria, e per 27 anni con l'Italia.

Zara è sempre stata una città di civiltà italiana (architettonicamente simile ad un sestiere veneziano). Il dialetto locale era la variante zaratina del veneto, subentrato al volgare neolatino parlato anticamente nelle città della Dalmazia, detto "Dalmatica". Anche sotto l'Austria, l'amministrazione cittadina, la lingua ufficiale ed il toponimo rimasero italiani. L'ultimo podestà "austriaco" fu l'avvocato Luigi Ziliotto, irredentista italiano.

Entrata a far parte del Regno d'Italia nel 1920, Zara, durante la seconda guerra mondiale dovette subire 54 bombardamenti da parte degli Alleati (con circa 900 morti e l'80% dei fabbricati distrutti), l'occupazione tedesca (con rastrellamenti e deportazioni in Germania) infine le violenze degli slavi (un migliaio di persone trucidate o deportate senza ritorno) che portarono all'esodo pressoché totale della popolazione superstita.

E' per ricordare le sofferenze di questa città

che Ciampi, con atto doveroso di pietas ha concesso la medaglia d'oro e non si comprende come tale conferimento abbia potuto destare tanta inquietudine nella cittadinanza di Zadar, che per lingua, costumi, toponomastica cittadina ed appartenenza etnica e culturale è una città completamente diversa dalla vecchia Zara.

Tanto diversa che (e lo riportiamo per dovere di cronaca e non per spirito polemico) la municipalità di Zadar si è sentita in dovere di assegnare la cittadinanza onoraria, per il valore dimostrato nella recente "guerra patriottica", al generale Ante Gotovina, ricercato dal Tribunale internazionale dell'Aja per crimini di guerra.

Attendiamo comunque di conoscere se il congelamento dell'assegnazione della medaglia d'oro al gonfalone di Zara significhi una proroga o una tacita revoca del conferimento.

LAPIDE DI PARENZO

Nell'ottobre scorso era stato posta nel cimitero di Parenzo (oggi Porec nell'Istria croata) una lapide marmorea con i nomi dei 94 cittadini del comune Parentino infoibati o scomparsi nelle tragiche giornate del settembre-ottobre 1943 e del maggio 1945, durante l'occupazione dei partigiani slavi. Questo atto di civiltà era avvenuto a cura della Famiglia Parentina di Trieste (costituita da esuli), previo consenso delle autorità locali.

Successivamente tale iniziativa è stata denunciata quale "fatto ignobile" dal presidente dell'Associazione degli ex combattenti antifascisti locali. Boso Sifanic, che ha chiesto la rimozione della lapide in cui comparirebbero nomi di fascisti e la inaccettabile scritta "Ai martini delle foibe". La lapide era stata quindi rimossa ad opera della municipalità.

In seguito ad aspre polemiche, sorte sia in loco che nella vicina Trieste, la contestata lapide è ricomparsa senza la dicitura "Ai martini delle foibe", che è stata scalpellata, e senza la piccola lapide aggiunta su cui era riportata una poesia dedicata alle vittime delle foibe.

L'elenco dei 94 parentini trucidati compare attualmente sotto la scritta generica di "Caduti nel vortice della guerra 1943-1945" L'argomento "foibe" è evidentemente tutto un tabù.

Liliana Martissa

Bolzano



A seguito dell'esortazione espressa nel precedente numero del giornale il Presidente di AN di Bolzano ci ha inviato il seguente articolo.

ITALIANI DIMENTICATI

La perdita della propria identità è il rischio maggiore che sta correndo la comunità di lingua italiana dell'Alto Adige.

Si tratta di un processo che è iniziato molti anni fa nella nostra provincia, all'inizio in maniera strisciante per proseguire con una forte accelerazione negli ultimi anni. L'artefice di questa operazione è la SVP, il partito di raccolta di lingua tedesca che però non avrebbe mai potuto agire senza l'indispensabile aiuto dei partiti del centro sinistra. Gli italiani della provincia di Bolzano sono passati in trent'anni dalle 160.000 unità a circa 100.000. Questo dato, di per se allarmante, non ha minimamente preoccupato coloro che nel gruppo linguistico italiano avevano responsabilità di governo anzi, si sono affannati nel cercare di spiegare che il calo era dovuto a motivi fisiologici comuni a tutte le grandi città del nord Italia. Strano però che a Bolzano le popolazioni di lingua tedesca e ladina siano aumentate, al contrario di quella italiana.

Spesso il "disagio degli italiani" è frutto di ben studiate leggi provinciali che di fatto assegnano maggiori risorse economiche agli imprenditori di lingua tedesca ma, assai spesso scaturisce da una situazione di sudditanza psicologica.

Su questo piano si è innestata la più grande campagna di mortificazione culturale nei confronti dei cittadini di lingua italiana. Si è cominciato rimettendo in discussione la vittoria dell'Italia sull'Austria - Ungheria nella prima guerra mondiale. Il sacrificio di 650.000 Caduti italiani è stato sostituito dal concetto, tanto caro alla storiografia sud-tirolese, che l'Italia ha conquistato l'Alto Adige con l'inganno e non con le armi. Il Monumento alla Vittoria che ricorda appunto quell'evento e quelle centinaia di migliaia di Soldati morti è stato "potenziato" dai partiti di centro sinistra.

Da alcuni anni le Forze Armate non celebrano più il 1 Novembre nel piazzale antistante ma si devono accontentare del cortiletto interno del Municipio dove possono trovare posto, con difficoltà, una decina di persone. Ma ciò non era sufficiente, il Sindaco di Bolzano, Avv. Giovanni Salghetti Drioni, ha ritenuto di dover cambiare anche il nome della piazza antistante il Monumento che ora si chiama piazza della Pace e non più della Vittoria. La decisione non ha mancato di suscitare aspre polemiche e la maggioranza del gruppo linguistico italiano si è espressa contro la decisione del Sindaco. Soltanto Alleanza Nazionale ha proposto un referendum per verificare se tra la popolazione c'è consenso o meno su questa discutibile proposta che ha già suscitato la reazione sdegnata del Presidente del Consiglio Regionale della Liguria. A Genova, infatti, è stato eretto un Monumento alla Vittoria realizzato, come quello di Bolzano, dal celebre architetto Piacentini.

Altro punto di forza della campagna di sradicamento culturale della comunità di lingua italiana è la toponomastica.

Da anni si sostituiscono i cartelli dei sentieri in montagna bilingui con altrettanti in lingua tedesca. Questa operazione viene condotta dall'Alpeverein (una sorta di CAI altoatesino di lingua tedesca) anche se è chiaro a tutti che dietro l'associazione che riceve contributi a profusione dalla Provincia Autonoma, si cela la longa manus della SVP.

Anche i nuovi toponimi quali strade forestali e bacini artificiali ottengono nuovi nomi nella sola lingua tedesca. A fronte di circa 100.000 toponimi di lingua tedesca ve ne sono soltanto 8.000 in lingua italiana introdotti con i Regi Decreti del 1923 e del 1940. Come se ciò non bastasse si vorrebbe, a distanza di sessant'anni eliminare circa 7.000 toponimi italiani. Al riguardo esiste già, nero su bianco, un disegno di legge del Presidente della Giunta Provinciale che vorrebbe far subire quest'ennesima mortificazione alla comunità di lingua italiana e che è purtroppo molto mal rappresentata.

Il centro sinistra non ha mai dimostrato, nei fatti, di voler difendere l'integrità culturale del gruppo linguistico italiano. Basti pensare, a titolo d'esempio, che l'assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura in lingua italiana di Silandro, un piccolo comune della Val Venosta dove la scuola in lingua italiana rischia di essere chiusa per mancanza del numero minimo di alunni, manda i propri figli alla scuola in lingua tedesca.

A questa irresponsabilità politica dell'esponente della Margherita corrisponde quella altrettanto grave dell'Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione in lingua italiana, dei DS, che a sua volta ha mandato i propri figli alla scuola in lingua tedesca. Altrettanto ha fatto la maggiore autorità amministrativa, la Sovrintendente scolastica. Non c'è da stupirsi quindi se sono sempre di più le famiglie di lingua italiana che, sulla scorta di simile autorevoli esempi, mandano i propri figli alla scuola in lingua tedesca dove, è bene saperlo, i programmi non sono affatto uguali a quelli delle altre scuole d'Italia. Si insegnano la geografia e la storia della Germania e dell'Austria, non quella italiana. Lo stesso avviene per la letteratura e ciò determina una vera e propria assimilazione culturale.

Se lo Statuto di autonomia concesso dallo Stato Italiano alla Provincia di Bolzano doveva servire come base per creare un corretto equilibrato sviluppo delle comunità locali, bisogna avere il coraggio di riconoscerne i limiti e di correre ai ripari. Peccato però che solo il centro destra si ritrovi in questa analisi, riconosce la priorità. Le forze di centro sinistra continuano a governare silenziosamente all'ombra della Stella Alpina tanto sanno che anche se usciranno sconfitte dalle urne, potranno contare sempre e comunque sull'appoggio determinante della SVP che forte della sua maggioranza assoluta, li coopta a responsabilità di governo. Tutti assieme si affannano nel cercare di dimostrare che la nostra autonomia va bene, funziona e produce benessere per tutti.

Peccato che in Europa non ci sia un solo stato che abbia adottato una forma di autonomia simile alla nostra che ha messo nelle mani della maggioranza linguistica un'arma da usare per estirpare, lentamente e democraticamente, la popolazione nazionale che in Alto Adige è oramai la vera minoranza da tutelare.

Giorgio Holzmann Consigliere Provinciale di Alleanza Nazionale

A.E.S.P.I.

(Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante)
Centro di ricerche, studi e iniziative "Europa 2000"
Consulta Nazionale per i Valori della Scuola

Il progetto di legge presentato dal Ministero Letizia Moratti al Consiglio dei Ministri di venerdì 11/1 - e da quest'ultimo ritenuto meritevole di ulteriore analisi e perfezionamento - rappresenta indubbiamente, rispetto all'ormai nota "bozza Bertagna" da cui origina (per non parlare della deleteria "riforma dei cicli" berlingueriana), un significativo progresso.

Anche se il carattere sintetico del documento, di cui a suo tempo si dovranno esaminare con attenzione i Regolamenti applicativi, impedisce un apprezzamento ed una disamina esaustivi dei contenuti della Riforma che si va profilando (al di là di incidenti di percorso quale quello sopra richiamato), si possono cogliere in esso le linee di fondo che di seguito si evidenziano insieme ad alcuni commenti e proposte:

- la distinzione tra sistema dei licei ed istruzione e formazione professionale (già contenuta nella proposta del Grl) si fonda sulla realistica presa d'atto che parte dell'utenza scolastica è più orientata ad un approccio pragmatico all'inserimento professionale che all'acquisizione di contenuti teorici complessi e non immediatamente spendibili operativamente. A questo proposito non si deve nascondere qualche perplessità circa il fatto che, comunque, anche ai giovani orientati allo svolgimento di lavori dal modesto know-how sia fatto obbligo di permanere nella formazione fino ai diciotto anni. Tale decisione potrebbe incidere negativamente sui bilanci delle famiglie meno abbienti, incrementare involontariamente il mercato del lavoro nero ed infine produrre dei costi privi di utili riscontri sociali. Una soluzione del problema potrebbe essere costituita dal fatto che nell'ambito della prevista alternanza scuola-lavoro fosse possibile effettuare gli stage anche presso piccole imprese artigianali, microimprese, imprese familiari;

- non avrebbe stonato un cenno alla cosiddetta scuola paterna, benemerito istituto che consente ai genitori di attendere, personalmente o mediante insegnanti da essi stessi prescelti, all'istruzione di figli fino all'assolvimento dell'obbligo;

- la scuola secondaria di I grado appare sufficientemente differenziata, quanto alle finalità e all'approccio alle discipline, rispetto a quella primaria (artt. 3, 4). Spiace però che la prevista "diversificazione didattica e metodologica" non veda modulata anche in relazione alle caratteristiche della realtà locale in cui si collocano le singole istituzioni scolastiche. Soprattutto permangono perplessità sulla scansione biennale che caratterizza il percorso scolastico, scansione che potrebbe favorire una omogeneizzazione dei programmi e dei metodi tale da avvilire l'auspicato rigore degli studi. Il rischio è soprattutto quello di un appiattimento della scuola media sui livelli basilari dell'istruzione, rischio avvalorato anche dalla sparizione dell'esame di quinta elementare (provvedimento che in realtà sembra collidere col dettato dell'art. 33, 4° co. della Costituzione). In verità, però, si attendono ancora utili precisazioni a proposito della detta scansione biennale, la quale già nel documento del Grl appariva un dispositivo dagli incerti contorni. Se, come appare dalle dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza, essa comportasse la promozione automa-

tica degli alunni dal primo al secondo anno del biennio, ne potrebbero derivare gravi conseguenze sia sul piano del rigore degli studi, sia su quello della determinazione degli organici d'istituto, che subirebbero verosimilmente rilevanti fluttuazioni al termine di ogni biennio. Il rischio appare foriero di ancora più gravi conseguenze nell'ambito del secondo ciclo di istruzione, dove le esigenze di selezione sono maggiormente stringenti;

- sembrano eccessivamente ambiziose le finalità attribuite alla Scuola dell'infanzia (art. 3 co. 1 e segg.) con rischio di ingolfamento pedagogico-didattico in soggetti la cui giovanissima età consiglia soprattutto attività ludico-educative e responsabile sorveglianza quale qualificato servizio a supporto delle famiglie;

- la durata quinquennale dei licei, che nella bozza Bertagna era stata sacrificata a discutibili preoccupazioni extra-culturali ed extra-didattiche, torna per parte sua a rassicurare docenti e famiglie circa la serietà e la profondità dei programmi disciplinari, nonché il rispetto dei tempi di assimilazione a maturazione del discente;

- i titoli conseguiti al termine dei percorsi di istruzione o formazione professionale continuano a valere su tutto il territorio nazionale (art. 4 co. 5). In tal modo è allontanato il rischio di un'impostazione chiusa ed asfittica dei programmi che un'eccessiva regionalizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale avrebbe comportato;

- nel tentativo di dar vita ad un sistema di valutazione integrato, accanto alle tradizionali verifiche sommativo-orientative predisposte dalle istituzioni scolastiche e dal Ministero sono stati previsti interventi periodici ad opera dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (art. 6 co. 2). Sorgono però dei dubbi circa la reale autonomia di tale istituto rispetto al MIUR, autonomia che sola potrebbe garantire alle valutazioni acribia e serietà tanto da avviare almeno in parte all'inflazione delle promozioni e dei punteggi che ha acquistato particolare - e invero grottesco - rilievo in occasione delle ultime sessioni degli Esami di Stato. Maggiori garanzie sarebbero inoltre offerte, in sede di valutazione conclusiva degli studi pre-universitari, da un raccordo con le Associazioni e gli Ordini professionali;

- la parte dedicata alla formazione iniziale dei docenti suscita invero qualche allarme là dove prefigura una "laurea specialistica" che sembra privilegiare la preparazione in ambito pedagogico-didattico rispetto alla solida padronanza dei contenuti delle discipline. Si rischia così di formare insegnanti esperti di procedimenti docimologici, padroni di un lessico specialistico capziosamente suggestivo, non ignari di talune nozioni di tecniche di comunicazione, ma in possesso di una preparazione specifica superficiale e dunque incapaci di rispondere in modo adeguato al profondo bisogno di conoscenze che la miglior parte dei discenti possiede e manifesta. Non si vorrebbe, poi, che il fatto che la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo venga stabilita "di pari dignità e durata" (art. 7, co. 1) prefigurasse di fatto la costituzione del ruolo unico docente, con misconoscimento delle peculiarità di ogni fase

evolutiva dell'alunno e delle specifiche competenze necessarie agli insegnanti che intervengono nell'una o nell'altra di queste. Assai più interessante appare invece quanto della "carriera" docente, in quanto viene prefigurata una progressione basata non su disinvolve quanto dubbie assunzioni di responsabilità paramanageriali (cedi le fallite funzioni obiettivo) ma su periodici corsi di aggiornamento presso quelli che sono gli autentici centri propulsori della cultura: le Università.

Tralasciando ora la bozza-Moratti (la quale si presenta come un progetto-cornice, suscettibile di vaste integrazioni e precisazioni) per riferirci all'assai più articolato documento del Grl, si osserva quanto segue:

- positiva appare la ri-valutazione del comportamento dell'allievo quale elemento incidente sul profitto. Nella determinazione della soluzione prescelta ha probabilmente avuto il suo peso una realistica stima delle reazioni, anche da parte della piazza, che un puro e semplice ritorno al passato (vale a dire alla normativa disciplinare precedente il famigerato Statuto delle studentesse e degli studenti) avrebbe potuto comportare. La decisione di considerare il comportamento alla stregua di una disciplina di studio come tale gravabile di debito va nella direzione giusta, e ci si può in proposito accontentare;

- lo stesso dicasi della scelta di istituire la figura dell'insegnante prevalente nel primo biennio dell'istruzione primaria. Al di là di qualsiasi visione edulcorata e retorica della vecchia maestra e del suo materno rapporto con gli allievi, rimane il fatto che ad un allievo giovanissimo quale quello di sei-otto anni può realmente produrre sconcerto il doversi confrontare con tre diversi insegnanti, ognuno con il proprio approccio alla materia, con le proprie aspettative, con il proprio metodo di lavoro;

Di non facile soluzione sarà invece l'integrazione tra ore curriculari obbligatorie (825 all'anno) e quelle (per un massimo di 300 all'anno) da istituirsi dalle singole scuole o da reti di scuole anche secondo i desiderata dalle famiglie (vedi, nella Sintesi del doc. Bertagna, i "Cardini della proposta"); tali ore saranno certamente la parte meno definita e compatta del curriculum, e rischiano, a meno di una ferma cura da parte del legislatore, di sostanzarsi in attività poco più custodiali, oppure rispondenti ad una logica meramente e superficialmente auto-promozionale degli istituti.

Anche tenendo conto del fatto che un testo di legge è quasi per definizione un documento composito, in cui istanze di diversa matrice si incontrano e cercano di contemperarsi peraltro non sempre con successo, la bozza di progetto di legge del Ministro Letizia Moratti è da considerare un utile sforzo di mettere in ordine in un comparto complesso, difficile e deficitario come quello dell'odierna scuola italiana. Non resta che auspicare che le forze di governo trovino al suo riguardo un accordo che non ne stravolga gli elementi più positivi e che ulteriori miglioramenti vengano apportati dalla discussione che il Parlamento gli riserverà.

per AESPI
Angelo Ruggiero

per Europa 2000
Giuseppe Manzoni di Chiosca

per Consulta Nazionale per i Valori della Scuola
Alfonso Indelicato



Segreteria Generale

VII Commissione Permanente
Cultura, Scienza e Istruzione
Camera dei Deputati
Piazza Monte Citorio
00186 ROMA

Oggetto. Audizione riforma Organi Collegiali

In relazione all'oggetto la scrivente Federazione riporta qui di seguito le considerazioni che ha avuto modo di esporre.

La partecipazione delle famiglie e dei ragazzi al governo delle istituzioni scolastiche è un dato culturalmente acquisito; riteniamo che in linea con quanto è stato oggetto di esperienza in questi 27 anni, tali organi debbano essere rivisti nel loro funzionamento (non stravolti) anche alla luce delle nuove competenze che l'autonomia amministrativa e didattica ha attribuito alle istituzioni scolastiche. Tale rivisitazione non potrà prescindere dalla centralità del collegio docenti (la cui componente non dovrà mai essere inferiore alla somma delle altre due) e dall'apporto delle famiglie che devono essere maggiormente coinvolte nel processo educativo. I pareri richiesti ai vari organi dovranno essere non solo obbligatori ma vincolanti.

Si è contrari altresì, all'istituzionalizzazione di figure esterne (enti locali) in seno agli organi collegiali o al cambio di dizione per l'individuazione del consiglio di istituto, certamente da escludere quella (consiglio di amministrazione) mutata da altre fattispecie di natura aziendalistica. Sulla base dell'esperienza acquisita si ravvisa l'opportunità che per ogni organo vengano previste con chiarezza le competenze da attribuire. Altro organo interessante da ripristinare per ricordare la figura del Dirigente con quella del collegio dei docenti è l'istituzione di un "collegio di presidenza" eletto dallo stesso collegio dei docenti che sarà presieduto dal vice dirigente.

In quanto evidenziato è il parere della scrivente Federazione

Al Ministro della F.P.
On. Franco Frattini

p.c. al Sottosegretario di Stato
Sen. Learco Saporito

Oggetto: Art. 19 della legge prov.le di Bolzano

La legge promulgata dal Presidente della Provincia di Bolzano riguardante "le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002" prevede al primo comma dell'art. 19 (norme transitorie) che il "personale docente delle scuole secondarie in servizio nell'anno scolastico 1998/99 e 1999/2000 previo del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità che, per carenza di personale in possesso del prescritto titolo di studio, abbia svolto presso le predette scuole servizi di supplenza viene assunto a tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito esame di idoneità e di abilitazione riservato da svolgersi secondo le modalità ed i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale"

Premesso che tale norma, volta a recuperare e sistemare in modo anomalo (una corsia preferenziale di assunzione ad usum Delphini) i c.d. "supplenti di lungo corso", è stata già oggetto di censura - perché illegittima - da parte del Governo in sede di esame preventivo della legge di assetto al bilancio provinciale per l'anno 2001, ci sembra molto grave, anche sotto il profilo giuridico-politico, che tale fattispecie venga riproposta all'indomani della recente riforma che ha eliminato il visto preventivo del Governo sugli atti della provincia di Bolzano.

Nel merito ci limitiamo ad osservare che la norma in questione, oltre che legittimare una deroga alla ratio della legge provinciale n. 12/1998, in quanto lede il diritto di coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, aspirano all'insegnamento, prevede addirittura un riconoscimento economico ad personam con una valenza sicuramente penalizzante per il restante personale in servizio.

A tale riguardo anche per la provincia di Bolzano deve valere la norma dell'art. 19, comma 14 della recente legge finanziaria dello Stato (n. 448 del 28/12/2001) che prevede espressamente facilitazioni per il conseguimento dei titoli di studio. Il principio del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico concorso e di conseguenza il riconoscimento del valore legale del titolo di studio hanno valenza costituzionale che non può essere disattesa.

Spiace rilevare ancora una volta come la Provincia Autonoma di Bolzano, disconosca le regole dello Stato Italiano salvo ad invocarle per costruire giorno dopo giorno - com'è avvenuto in quarant'anni - un'enclave con cittadini di serie A (gruppo etnico tedesco) e tutti gli altri di serie B (gruppi etnici italiani e ladini). Il recente cambiamento del nome di una piazza storica di Bolzano (Vittoria) non può non essere letto come un primo passo verso una rivisitazione dei toponimi e quindi una continua perdita dell'identità storica degli italiani a favore di una minoranza che tale non è più.

Nella certezza di cortesi assicurazioni al riguardo, porgiamo distinti saluti.

e-mail: sindacatofis@tiscalinet.it

Scuola e Lavoro
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXVI - NUOVA SERIE — N. 1 - 2 Gennaio - Febbraio 2002

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno
A. Di Nicola - M. Falcone - N. Vadalà - L. Mangano
G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 srl - Via del Fosso Galeria, 13 - Tel. 0661905982 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori.

Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 20/2/2002 - Stampato il 22/2/2002